

Questo motivo è comune con quello n. 9 della difesa di Luciano CALISTI e n. 2 della difesa del DI PLACIDO per cui se ne discuterà congiuntamente.

Secondo i difensori il litigio per motivi di viabilità sarebbe stato, nella ricostruzione della intera vicenda, solo un antefatto penalmente irrilevante, non avendo avuto alcun effetto diretto sulla stessa. Il vero e proprio motivo rispetto al quale occorrerebbe valutare la sussistenza dell'aggravante sarebbe costituito da un pestaggio subito da Luciano CALISTI da parte dei fratelli SILVESTRI, sempre in quella fase, seguito alla discussione iniziale.

Hanno, infatti, sostenuto che dalle stesse dichiarazioni rese non tanto dal CALISTI quanto piuttosto dai testi di accusa ossia Ada Liberati, cognata della vittima, e Giuseppe Camposeo, parcheggiatore abusivo presso il ristorante, emergerebbe la natura estremamente aggressiva della reazione avuta dai fratelli SILVESTRI alle rimostranze del CALISTI per la condotta alla guida di Pietro SILVESTRI, reazione trasformatasi in un vero e proprio pestaggio, che avrebbe visto Luciano CALISTI, soccombente, implorare di poter andar via; in tal senso deporrebbero le dichiarazioni rese dal Camposeo, che avrebbe invitato *"...la comitiva a lasciare andar l'individuo, cosa che effettivamente quest'ultimo ha fatto, dopo essere risalito sulla sua Golf..."* (cfr. verb. s.i.t. Camposeo fol. 24) e quanto riferito da Ada Liberati, secondo la quale *"...L'intervento di mio marito consentiva ai tre di dividersi ed indurre il soggetto in questione ad andar via dicendo solo "Lasciatemi andar via, lasciatemi andar via..."* (cfr. verb. s.i.t. Liberati fol. 20).


E' noto che secondo la giurisprudenza costante della S.C. *"ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.1, seconda ipotesi, cod. pen, il motivo (inteso come antecedente psichico della condotta, ossia come impulso che ha indotto il soggetto a delinquere), deve considerarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato, più che come*

causa determinante dell'evento, come pretesto o scusa perchè l'agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale. " (Cass. sez. II, 12 febbraio 2001 n. 5864 m. 218083) e che " il motivo e' futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità' del fatto e rappresentare, quindi, piu' che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale." (Cass. sez. VI, 27 ottobre 2000, n. 12307 m. 217901) ed infine "il motivo e' futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così' intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile." (Cass. sez. I, 16 aprile 1999 n.4819 m. 213378).

E' esattamente ciò che si è verificato nella caso specifico.

Infatti dagli atti processuali acquisiti risulta pacificamente provato che:

- la famiglia Silvestri si era recata presso il ristorante per festeggiare il 40° compleanno della moglie della vittima, Loredana Serilli, insieme a parenti ed amici che lungo la strada avevano formato una colonna di autovetture;
- al momento di lasciare i veicoli, si era creato un certo disagio alla viabilità, trattandosi di un numero notevole di auto che dovevano essere parcheggiate;
- tale disagio aveva determinato una discussione tra un automobilista - successivamente identificato per Luciano CALISTI - e Pietro SILVESTRI, fratello della vittima, discussione iniziata dal CALISTI e poi, a seguito del suo comportamento aggressivo, degenerata in vera e propria lite cui avevano preso parte anche Giuseppe e Walter SILVESTRI;



- L'automobilista aveva poi ripreso la sua strada, e la famiglia SILVESTRI aveva iniziato a cenare.


Su tali punti concordano tutti gli elementi acquisiti al processo, e dunque su essi non occorre soffermarsi ulteriormente.

Come ha esattamente ritenuto il primo giudice, ricostruendo con precisione i fatti:

"Il litigio per motivi di viabilità ha costituito il vero motivo della successiva spedizione organizzata da CALISTI Luciano e dunque è direttamente collegato alla morte del Silvestri, tanto da avere indotto l'Accusa a contestare la specifica aggravante dei "futili motivi."(omissis)

"Ritiene il Giudice che la questione - la cui rilevanza è di immediata evidenza alla luce della formulazione del capo A della rubrica - meriti ulteriori approfondimenti; deve ritenersi provato come, a seguito di un tamponamento peraltro di modestissima entità, CALISTI Luciano - in stato di alterazione da lieve intossicazione alcolica, come risultante dalle specifiche dichiarazioni rese sul punto dalla Liberati (cfr. verb. s.i.t. cit.) e da Silvestri Walter (cfr. verb. s.i.t. fol. 59) - avesse reiteratamente colpito con calci la vettura di Silvestri Pietro, a suo dire responsabile di quanto accaduto; in tal senso sono concordi le dichiarazioni rese dalla Liberati, dal Silvestri Walter e dal Camposeo (cfr. verb. s.i.t. cit.), che hanno precisato come il Silvestri Pietro fosse uscito dal proprio veicolo per far cessare i colpi, come il CALISTI avesse iniziato a spintonare il suo contraddittore e come i due avessero iniziato a picchiarsi; i testi presenti concordano nel riferire degli interventi di Silvestri Giuseppe in aiuto al fratello e di Silvestri Walter per dividere i contendenti. In merito alla valutazione della entità della lite ritiene il Giudice determinanti alcune considerazioni:

in primo luogo, quanto riferito sul punto dal Camposeo, unico soggetto certamente "terzo" nella vicenda e non portatore di un proprio interesse; questi, infatti, in proposito ha espressamente detto: "...dalla seconda autovettura, una Golf di colore grigio, scendeva un individuo che, avvicinandosi alla prima macchina ovvero quella che stava parcheggiando, ha iniziato a colpire la stessa con calci e pugni, danneggiando evidentemente la carrozzeria. A questo punto il conducente della prima autovettura è sceso dal mezzo cercando di bloccare l'individuo, ma quest'ultimo gli si è avventato contro, colpendolo con diversi pugni. Immediatamente dopo, gli amici o familiari ...dell'uomo aggredito sono scesi dall'auto cercando di fermare l'aggressore. Quest'ultimo, invece di calmarsi, si avventava contro tutti quelli che erano intervenuti. E' ovvio che l'aggressore sia stato colpito a sua volta..." (cfr. verb. s.i.t. Camposeo, cit. fol. 24). Dal passo riportato emerge come l'intervento dei Silvestri fosse finalizzato solo a "bloccare" il CALISTI e come i colpi da questi ricevuti siano stati una conseguenza dell'intento perseguito dagli altri. Peraltro, il Camposeo è stato precisissimo nel riferire che il CALISTI "invece di calmarsi si avventava contro tutti quelli che erano intervenuti". Da tale espressione emerge chiaramente come l'intervento di altri soggetti - Giuseppe e Walter - lungi dal calmare il CALISTI, lo avesse ulteriormente fatto infuriare, tanto da indurlo a "scagliarsi" contro i fratelli Silvestri. Appare dunque



chiaro come, nonostante l'apparente inferiorità numerica (il solo CALISTI contro i tre Silvestri) l'imputato avesse mantenuto ed anzi aumentato il suo atteggiamento aggressivo;

in secondo luogo, la durata complessiva della lite, valutata da tutti i testi come estremamente breve; va ricordato in proposito il teste Girardi, il quale ha precisato come la lite fosse durata "pochissimo" (cfr. verb. s.i.t. Girardi fol. 58), circostanza incompatibile con il "pestaggio" descritto dal CALISTI (cfr. interr. CALISTI Luciano al PM del 10.1.06, fol. 199 e ss.) e fatto proprio dai Difensori;

da ultimo, va ricordato come immediatamente dopo la morte del Silvestri, il CALISTI Luciano - fermato dalla PG - sia stato sottoposto a visita medica dal dott. Traditi nei locali della Questura; dalla relazione redatta dal sanitario emerge come - all'esito della lite finale culminata con la morte del Silvestri, sulla cui entità si avrà modo di tornare oltre - le lesioni accertate sull'imputato fossero di modestissima entità (cfr. rel. medica fol. 53 e fotografie allegate; rilievi fotografici fol. 318 e ss), circostanza questa che definitivamente smentisce la ricostruzione proposta dai Difensori relativamente alla prima fase della vicenda.

Sul punto, va da ultimo ricordata la totale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal CALISTI Luciano (cfr. interr. CALISTI Luciano al PM 10.1.06 fol. 199 - 201 fasc. riunito) non solo per evidenti ragioni di interesse, ma anche in relazione al comportamento processuale da lui tenuto nel corso di tutte le indagini, sul quale si avrà modo di tornare in seguito.

In conclusione, dunque, ritiene il Giudice che la lite per motivi di viabilità scatenata dallo stesso CALISTI Luciano in stato di alterazione alcolica, abbia dato luogo a spintonamenti tra l'imputato e Silvestri Pietro, e - in seguito - a pugni inferti da ambo le parti, senza che certamente nell'occasione i Silvestri abbiano superato i limiti della normale violenza necessaria per impedire all'aggressore di nuocere ulteriormente." (sent. pp. 2-4).

La ricostruzione è precisa, puntuale ed aderente alla risultanze processuali per cui questa Corte ad essa si riporta confermandola ed adottandola integralmente.

Ne deriva che l'alterco intercorso tra Luciano CALISTI ed i fratelli SILVESTRI nella fase c.d. dell'antefatto non ha assunto affatto quelle connotazioni di un vero e proprio pestaggio come sostenuto dai difensori ma si è trattato, invece, di un'aggressione da parte del CALISTI ai danni di Pietro SILVESTRI che, aiutato dai fratelli, ha solo reagito allontanando l'aggressore, per di più in stato di leggera alterazione alcolica.

E' questa circostanza, di per sé di lievissima entità e iniziata e cagionata dallo stesso CALISTI, che l'ha ritenuta lesiva e che ha fatto maturare in costui il proposito di rifarsi dello scacco subito ritenuto oltraggioso per un uomo "di qualità" quale l'imputato ritiene di essere tanto da farlo correre subito a casa, organizzare la

spedizione punitiva e ritornare immediatamente sul luogo della disfatta per rifarsi di uno smacco originato, voluto e cercato per cui esso costituisce proprio quel "pretesto" per le successive vicende, e segnatamente per l'omicidio del SILVESTRI, richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità per la sussistenza dell'aggravante contestata così come richiamata in precedenza.

Ne deriva che il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. esclude di per sé quello dell'attenuante della provocazione secondo la giurisprudenza costante a prescindere dalla circostanza che i presupposti di fatto dell'attenuante sono del tutto inesistenti come emerge dall'accurata descrizione degli avvenimenti effettuati dal G.u.p. dato che, come si è visto, è stato Luciano CALISTI ad iniziare a litigare per un pretesto futile e del tutto inesistente per cui si richiama la costante giurisprudenza in proposito (cfr. da ultimo Cass. sez. I, 11 dicembre 2003 n. 26298 m. 228122 e precedenti).

Vanno pertanto rigettati il IV motivo della difesa Gianluca CALISTI e il X motivo della difesa Luciano CALISTI.

Con il VI motivo la difesa di Gianluca CALISTI lamenta che il G.u.p. non abbia riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno a fronte della messa a disposizione della somma di 240.000 euro da parte dei fratelli CALISTI.

Anche questo motivo è infondato.

Giustamente il G.u.p., sulla base della costante giurisprudenza della S.C., ha ritenuto che il risarcimento ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. debba essere integrale nei confronti di tutti i danneggiati.

La somma messa a disposizione non è obiettivamente sufficiente a ritenere integralmente risarcito il danno causato in considerazione dell'età e della capacità lavorativa della vittima e del danno morale immenso causato dalla perdita del marito e del padre dei minori con tutte le conseguenze facilmente immaginabile del futuro di queste persone.

Il motivo va respinto e per conseguenza anche il motivo XI della difesa di Luciano CALISTI e IV della difesa del DI PLACIDO.

Con il VII motivo la difesa di Gianluca CALISTI deduce il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ritenute, invece, solo equivalenti e con l'VIII motivo ha ritenuto la pena irrogata eccessiva così come quella relativa all'aumento dovuto per l'applicazione dell'istituto della continuazione (IX motivo).

Orbene il G.u.p., nel concedere le circostanze aggravanti solo equivalenti ha fatto buon uso della norma che fu prevista solo ed esclusivamente dal legislatore per equiparare la pena al fatto ed ha tenuto conto del comportamento processuale degli'imputati e della messa a disposizione di una somma di denaro per il parziale ristoro degli eredi della vittima.

Quanto al riconoscimento di una prevalenza di tali circostanze a fronte delle aggravanti contestate va precisato, preliminarmente, che questa Corte, per giurisprudenza costante, non ritiene di dover aderire per principio alla prassi, purtroppo ormai consolidata non si sa in virtù di quale criterio, di dover concedere sempre e comunque le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis C.p. in quanto le stesse furono volute dal legislatore *"qualora [il giudice] le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena"* e non già per diminuire di un terzo tutte le pene già irrogate nel minimo.

In altre parole le circostanze attenuanti generiche non devono costituire una riduzione automatica del terzo delle pene irrogate dal legislatore, come è ormai prassi comune nelle aule di giustizia, ma, come per tutte le circostanze, devono innanzitutto sussistere e poi, se ritenute, possono essere concesse. In caso contrario, ossia quando vengono concesse a tutti, indiscriminatamente, costituiscono fonte d'ingiustizia tra gl'imputati e tra i reati.

Tale situazione fu recepita dalla Commissione ministeriale Grosso per la riforma del codice penale che considerò di dover abolire le circostanze attenuanti



generiche ritenendo che *"l'originaria funzione "equitativa" è stata sfigurata dalla prassi in un indulgenzialismo gestito in modi non uniformi e non controllabili "*.

Tale prassi diventa, poi, assurda allorché la pena non viene irrogata nel minimo in quanto viene a cessare totalmente il presupposto della concessione richiesto e previsto dal legislatore.

Non è, quindi, un diritto dell'imputato nè un obbligo del giudice la loro concessione che può avere luogo solo se l'imputato ne è meritevole tenuto conto delle circostanze del reato, della gravità del fatto, della gravità del danno, della ripercussione sociale del fatto, della condotta dell'imputato, della ripetizione della condotta e della presumibile prognosi positiva della vita futura.

Nel caso di specie ricorrono tutte queste circostanze non potendo ritenersi il solo comportamento processuale, peraltro dovuto, e il parziale ristoro del danno una giusta causa per ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti nè deve ritenersi funzionale il principio secondo il quale uno Stato forte può permettersi di essere clemente in quanto la clemenza, nell' ambiente di criminalità, non è considerata una prova di forza ma, al contrario, solo una debolezza che nessuna società civile si può permettere.

Inoltre i precedenti penali dell'imputato, per cui ricorre la recidiva reiterata infraquinquennale, e le modalità del fatto già esaminate in precedenza escludono un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

Per questi motivi il Collegio non ritiene di poter aderire alla richiesta della difesa ricorrendo alla prassi per cui, comunque, al colpevole debbano essere riconosciute tutte le attenuanti possibili ed immaginabili, salvo quelle che ricorrono di diritto, allo scopo di ridurre la pena al minimo ammissibile, al di sotto di quello previsto dal legislatore superandolo, così, nell'attuazione della sua politica criminale - di cui risponde per mandato parlamentare - violando, in tal modo, il principio della divisione dei poteri.



Quanto al rilievo dell'eccessività della pena inflitta va preliminarmente affermato, in linea di principio, che il reato di cui ci si occupa deve essere considerato particolarmente grave e come tale ritenuto dal legislatore che ha previsto pene detentive gravissime.

Il legislatore, però, non ha stabilito una pena fissa ma una pena che deve essere applicata in relazione alla gravità del fatto, all'intensità del dolo, alle modalità di realizzazione del fatto, alla condotta posta in essere, al movente e così via, parametri troppo spesso dimenticati che hanno indotto i difensori a ritenere che ai loro assistiti spetti sempre la pena al minimo, ridotta oltre il riducibile per la concessione di qualsiasi attenuante possibile, anche per reati gravissimi suscitando il risentimento della comunità sociale.

La forbice della pena per omicidio non aggravato - tale essendo diventato il reato in questione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche - va da un minimo di anni ventuno di reclusione ad un massimo di anni ventiquattro di reclusione.

Come è evidente non vi è grande divario tra il minimo e il massimo come per altri reati per i quali il giudice può ben irrogare una pena in relazione al caso concreto.

La discrezionalità è minima per cui giustamente il G.u.p. non ha inflitto la pena nel massimo ma, tenuto conto di tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p.p. e delle particolari modalità del fatto, non poteva irrogare la pena nel minimo per cui ha comminato una pena, per così dire, media di anni ventitré di reclusione pena che questa Corte, sempre in considerazione di tutti i parimenti sopra richiamati, ritiene del tutto congrua e non suscettibile di ulteriori diminuzioni.

Stesse considerazioni vanno fatte per l'aumento dovuto per l'applicazione della continuazione dei reati.

E' vero che l'istituto previsto dall'art. 81 capov. c.p. è una *fiction iuris quoad poenam* al fine di evitare una pena troppo grave in presenza di reati connessi dallo stesso disegno criminoso ma è altrettanto vero che non prevede l'annullamento delle



pene per questi altri reati o l'irrogazione di pene irrisorie. anche se questa ricorre, ormai, nella prassi di tutti i giudicanti anche se se ne ignora il motivo.

L'aumento delle pene per gli ulteriori reati addebitati al CALISTI dal primo giudice, in considerazione dei parametri sopra richiamati, sono del tutto congrui e vanno confermati.


Ne consegue che, per gli stessi motivi, anche le doglianze di cui al capo XII dell'impugnazione a favore di Luciano CALISTI e V, VI e VII della difesa del DI PLACIDO devono essere rigettate.

Con il primo motivo dell'appello il difensore di Luciano CALISTI si duole che il suo assistito non sia stato assolto per non aver commesso il fatto sia pure ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p. sostenendo che nella prima fase di colluttazione si sarebbe verificata una vera e propria aggressione violenta subita dal CALISTI e che fu tale aggressione a provocare la reazione successiva e che nella seconda fase (ossia quella della spedizione punitiva secondo questa Corte) vi sarebbe stata una sopraffazione fisica ai danni del gruppo CALISTI tanto da determinarne la fuga e che l'evento mortale sarebbe avvenuto nel momento in cui gli stessi abbandonavano il campo per cui vi sarebbe un'evidente cesura tra la spedizione punitiva e gli eventi successivi.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato in fatto riportandosi alla ricostruzione di quanto è effettivamente avvenuto e descritto in precedenza a proposito della sussistenza dei motivi futili cui questo Giudice si riporta (v. retro pp. 23-25).

Col secondo motivo la difesa di Luciano CALISTI lamenta la mancata applicazione dell'esimente della difesa legittima di cui all'art. 52 c.p. anche nelle forme di quella putativa ovvero dell'eccesso colposo.

Il motivo è infondato in fatto e in diritto e va rigettato.



E' infondato in fatto in quanto viene dimenticato che è pacifico che tutto ha avuto origine dalla spedizione punitiva posta in essere dalla famiglia CALISTI al fine di vendicare un presunto torto alla prepotenza di uno di loro, Luciano, come si è visto in precedenza, per cui, se del caso, sarebbero i componenti della famiglia SILVESTRI a doverla invocare e non viceversa.

E' noto, poi, che: "*I requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione della legittima difesa, reale o putativa, debbono risultare rigorosamente provati dalle acquisizioni probatorie, in quanto le cause di giustificazione, configurandosi come elementi negativi di un reato perfetto in tutti i suoi estremi, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti, con conseguente inapplicabilità della formula di assoluzione per insufficienza di prove con riferimento a dette cause. Tuttavia da questo principio non discende un vero e proprio onere probatorio a carico dell'imputato, che ha soltanto, nel suo stesso interesse, un onere di allegazione.*" (Cass. Sez. I, 28 aprile 1987 n. 5220).

Questa allegazione non vi è stata.

E' infondata in diritto in quanto la S.C. ha sempre sostenuto che: "*La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacche', in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità." (Cass. sez. I, 24 settembre 1999 n. 365 m. 215137) pericolo che è stato determinato solo dai CALISTI.*

Per conseguenza in assenza dei presupposti dell'esimente non possono sussistere nè la forma putativa della stessa nè l'eccesso colposo come ha ripetutamente insegnato la Suprema Corte: "*I presupposti essenziali della legittima difesa - scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali -*



sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessita' di difendersi, alla inevitabilita' del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. L'eccesso colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest'ultima collegati; per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante." (Cass. sez. I, 24 settembre 1997 n. 8999 m. 208474) secondo cui deve essere accertata innanzitutto la sussistenza degli elementi della scriminante e poi, se ricorre, l'eccesso dovuto ad erronea valutazione elemento, a sua volta, essenziale per la configurazione del c.d. eccesso colposo.

Col terzo motivo, riprendendo lo spunto 1.3 del primo motivo, si sostiene la configurazione, nel fatto, del reato di rissa con conseguente irresponsabilita' del corrisante di cui non risulta provato il concorso materiale o morale in altro reato commesso da altro corrisante.

Quanto all'esistenza di un reato di rissa la tesi è infondata in fatto e in diritto.

In fatto in quanto si è trattato di un'aggressione preordinata ai danni di persone intente pacificamente a banchettare solo al fine di affermare la propria prepotenza gratuita e ingiustificata come già si è analizzato in precedenza.

In diritto la S.C. ha affermato che: "*Ai fini della configurazione del delitto di rissa e' necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle*

mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi." (Cass. sez. V, 13 maggio 2004 n. 43504 m. 230323).

Il motivo in esame, pertanto, deve essere rigettato e, con le stesse argomentazioni, va rigettato il V motivo che sostiene l'esistenza della difesa legittima anche in ordine ai reati di cui ai capi E e G della rubrica.

Con il sesto motivo il difensore di Luciano CALISTI sostiene la sussistenza del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. Si tratta della riproposizione di analogo motivo sostenuto in primo grado ed è utile riportare quanto ha detto in proposito il G.u.p.:


"Restano da esaminare le posizioni degli altri imputati, chiamati a rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p..

Giova in proposito ricordare come in tema di concorso di persone nel reato la vigente normativa riconosca il principio della pari responsabilità di tutti i concorrenti, indipendentemente dalla condotta concretamente posta in essere da ciascuno, purché tale singola condotta si configuri come "agevolatrice" rispetto alla riuscita dell'azione delittuosa; in tal senso dunque tutti i concorrenti saranno chiamati a rispondere in ugual modo dell'evento letale che abbiano concorso a causare, laddove per "concorso" deve intendersi pacificamente "qualunque condotta che abbia fornito un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne e agevolarne l'azione...." (giurisprudenza costante fin da Cass. sez. II, 5.7.85 n. 6684; più di recente, Cass. sez. IV, 7.7.93 n. 6664); ancora, si è ribadito in giurisprudenza che "ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa anche con la semplice volontà di adesione, estrinsecatesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui, potendosi il concorso concretizzare in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche con la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva..." (cfr. Cass. sez. I, 24.7.92 n. 8389; più di recente idem, 8.7.99 n. 8763; da ultimo idem 14.2.06 n. 15023)

Dalla ricostruzione effettuata all'esito del giudizio è emerso come tutti gli imputati abbiano coscientemente partecipato ad una spedizione punitiva per il "grave affronto" subito dal Luciano [CALISTI] nella fase precedente i fatti oggetto

del presente procedimento; tutti i diretti interessati hanno ammesso di aver partecipato proprio a questo scopo, precisando a più riprese di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere. In particolare, va rilevato come è risultato provato il reclutamento - da parte del Luciano [CALISTI] - non solo dei suoi familiari, ma anche di soggetti estranei, contattati tramite il nipote Gianluca [CALISTI]; va ricordato come i contatti del Luciano si siano diretti anche verso amici, come testimonia quanto riferito dal Valeriano, più sopra riportato: dunque, fin dalle ore 20.30 circa il Luciano [CALISTI] - contatta diversi soggetti proprio al fine di riunire un "gruppo di attacco" che fosse in grado di far pagare ai Silvestri quanto da loro attuato in suo danno. Sia Luciano, che Gianluca, che Andrea [CALISTI] effettuano dei passaggi davanti al ristorante, cercando di individuare la autovettura di Silvestri Pietro; si sono già indicati gli elementi di fatto posti a fondamento di tale affermazione. Giova in questo contesto ribadire come l'effettuazione di sopralluoghi al fine dichiarato di rintracciare l'autovettura dei Silvestri sia del tutto incompatibile con l'esercizio di un diritto ovvero la compilazione di un "cid" e sia una azione univocamente diretta a ledere il diritto altrui. Tali considerazioni rendono del tutto inverosimile la prospettazione proposta da CALISTI Andrea, il quale a più riprese ha sostenuto di essere intervenuto solo nella fase finale della organizzazione, senza avere alcun intento di ledere beni o persone, ma piuttosto determinato ad evitare vuoi che il fratello si procurasse altri guai, vuoi che la sua vettura potesse riportare dei danni; tale versione è del tutto incompatibile con la effettuazione dei sopralluoghi precedenti l'aggressione vera e propria e mostra chiaramente come durante tutte le indagini CALISTI Andrea non abbia mai assunto un atteggiamento né francamente collaborativi, né di sincero pentimento, né di seria assunzione delle proprie responsabilità, ma abbia solo tentato di ridimensionare il proprio ruolo nella vicenda.

Come si diceva, dunque, dalla ricostruzione effettuata all'esito del giudizio emerge come l'organizzazione della spedizione punitiva sia stata rapida, ma contemporaneamente assai accurata; dopo la fase del sopralluogo e del reclutamento, gli imputati pacificamente si sono ritrovati davanti al garage dei CALISTI, ove hanno attuato il camuffamento delle targhe e si sono procurati le armi improprie. Si è già ampiamente parlato della pistola: vale tuttavia la pena di ricordare in questa sede come tutti gli imputati fossero certamente a conoscenza della presenza e della comune disponibilità di un'arma propria: certamente infatti ne erano al corrente il Di Placido - che l'aveva fornita - il Gianluca ed il Luciano [CALISTI] - che avevano accompagnato il Di Placido a recuperare l'arma; peraltro, la teste Liberati riferisce di aver sentito Luciano [CALISTI] proferire la frase "prendi la pistola, prendi la pistola" prima che l'arma venisse utilizzata dal Di Placido - circostanza questa confermata anche dal CIRIACI e dal Di Placido (cfr. trasc. interr. CIRIACI 15.12.05 fol. 1321 e ss.; trasc. interr. Di Placido 10.1.06 fol. 172 fasc. riunito), anche senza una piena certezza della attribuibilità della stessa a Luciano [CALISTI] piuttosto che ad Andrea [CALISTI] - manifestazione evidente della piena conoscenza della presenza dell'arma; come si è già anticipato, ad avviso del Giudice, deve ritenersi provato che ne fossero al corrente anche il CIRIACI e CALISTI Andrea; il primo infatti aveva viaggiato a bordo della vettura del Luciano da Aranova al garage dei CALISTI, unitamente all'arma, collocata, lo si ricorda, vicino alla leva del cambio, tra i due sedili anteriori (cfr. dich. Di Placido, cit.); la pistola risultava dunque pienamente visibile per chi occupasse il sedile posteriore. Peraltro, non può ragionevolmente



sostenersi che durante il trasferimento da Aranova a casa CALISTI gli occupanti della vettura non abbiano parlato tra loro di quanto si andava a compiere, e conseguentemente anche della presenza dell'arma. In tal senso depongono peraltro le dichiarazioni rese dal Di Placido, il quale - sul punto specifico - riferisce di aver mostrato la pistola a Luciano e a Gianluca subito dopo averla presa (cfr. trasc. interr. Di Placido, cit. fol. 158 e 165 fasc. riunito).

Ma vi è di più: come si è anticipato, il gruppo ha assunto la sua formazione definitiva davanti al garage dei CALISTI, laddove è stata operata, in presenza di tutti e dunque anche del CIRIACI e di CALISTI Andrea, il camuffamento delle targhe delle vetture che sarebbero poi state utilizzate per raggiungere il luogo dell'aggressione; anche in tale momento, deve ritenersi ragionevolmente che gli imputati abbiano parlato tra di loro di quanto si andava a fare, tenuto anche conto che è questo il momento in cui vengono reperite e caricate sui veicoli le ulteriori armi improprie poi utilizzate al momento dell'aggressione. Sul punto appaiono determinanti le dichiarazioni rese dal Di Placido e dal Gianluca; il primo infatti dichiara: "...penso di sì, un po' tutti...si sapeva che la pistola stava lì... sì sapevano tutti di questa pistola... (cfr. interr. Di Placido 10.1.06 fol. 165 e ss.; 173 fasc. riunito); il secondo fornisce uno specifico ed autonomo riscontro alle dichiarazioni rese dal primo, affermando: "...no, eravamo già tutti consapevoli al garage, penso..." e, a domanda del PM, ribadendo come la pistola fosse stata mostrata nel garage (cfr. interr. Gianluca 28.12.06 fol. 1392

La Difesa degli imputati si è a lungo soffermata sul fatto che anche la piena conoscenza in capo a tutti i partecipanti della presenza di un'arma non sarebbe di per sé solo elemento sufficiente per ritenere provato in capo a ciascuno il dolo eventuale del reato di omicidio; ciò in quanto non potrebbe escludersi con la necessaria certezza che la pistola fosse stata portata - da tutti o eventualmente solo da alcuni - a mero scopo intimidatorio. Ritiene il Giudice che tali osservazioni siano solo parzialmente condivisibili: si può infatti dubitare che la sola conoscenza in capo ad un soggetto della presenza di un'arma sia sufficiente a sostenere l'esistenza del dolo eventuale di omicidio, anche in ossequio a quella giurisprudenza della S.C. che espressamente ha affermato che " in tema di omicidio consumato o tentato a scopo di rapina a mano armata il compartecipe il quale non ha commesso l'azione tipica del reato lesivo della vita o della integrità fisica della vittima non può rispondere di concorso in tale reato ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che colui il quale ha voluto una rapina a mano armata deve avere ragionevolmente previsto l'uccisione o il ferimento del destinatario dell'azione criminosa..." (cfr. Cass. sez. I, 22.5.92 n. 6224); tale elemento è infatti di natura certamente indiziaria, e dunque "certo" nella sua esistenza - per le ragioni sopra esposte - ma "solo probabilisticamente orientato" nella sua valutazione finale. E' notorio come la costante giurisprudenza della S.C. abbia affermato che in presenza di elementi indiziari di colpevolezza, il Giudice è tenuto ad effettuare una doppia operazione; valutare "...tali elementi singolarmente per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma è di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi" (cfr. per tutte Cass. sez. VI, 15.6.98 n. 7175; Cass. sez. I,



24.12.98 n. 13671). Ritiene pertanto il Giudice - in ossequio ai principi sopra esposti - che la accertata conoscenza in capo a tutti gli imputati della presenza e della immediata disponibilità dell'arma debba essere valutato unitariamente agli altri elementi indiziari, certi nella loro esistenza, ma non univocamente orientati quanto alla affermazione di colpevolezza. Si intende qui fare riferimento alle circostanze già più volte citate e segnatamente: l'aver tutti gli imputati partecipato coscientemente ad una spedizione punitiva per il "grave affronto" subito dal Luciano; l'aver preparato tale spedizione con rapidità, efficienza ed accuratezza, preoccupandosi di reclutare soggetti adatti - per personalità e potenzialità fisiche - in zone anche relativamente lontane dalle rispettive abitazioni; l'essersi procurati non solo una pistola perfettamente funzionante, ma anche altri strumenti atti ad offendere (bullock; tubi e spranghe in ferro); l'aver occultato le targhe dei veicoli in modo che non si potesse risalire agli autori dell'aggressione; l'aver effettuato diversi passaggi davanti al ristorante prima dell'aggressione vera e propria: elementi questi tutti certi nella loro obiettiva esistenza, ma solo probabilisticamente orientati quanto alla loro valenza indicativa se singolarmente valutati; è proprio una valutazione unitaria degli stessi che consente di affermare in modo inequivoco la piena accettazione in capo a ciascuno degli imputati del rischio di uccidere.

Trova dunque nel caso di specie applicazione quella giurisprudenza della S.C. che afferma che in caso di concorso di persone nel reato la responsabilità dei correi deve essere affermata non soltanto in ordine ai reati che rientrano esplicitamente nel piano concordato, ma anche in ordine a quei reati che, pur non essendo stati eventualmente previsti in maniera specifica, si ricolleghino tuttavia direttamente a quel piano sotto l'aspetto ontologico e materiale (cfr. giur. costante fin da Cass. sez. I, 21.4.88 n. 4851; S. U. 25.1.94 n. 748; ; idem 12.4.96 n. 3571; Cass. sez. I, 29.3.96 n. 3277; idem 22.12.98 n. 13544). Ritiene il Giudice che proprio le circostanze del fatto con specifico riferimento alle modalità organizzative ed al porto di armi improprie, oltre che di una pistola consenta di affermare in modo assolutamente tranquillante che l'uso di dette armi per l'offesa anche mortale alle persone rientrasse nella previsione e volizione dei correi (cfr. Cass. sez. I, 27.9.96 n. 9487; idem 20.5.01 n. 25239).

In conclusione dunque - ad avviso del Giudice - tutti gli imputati devono rispondere del reato di omicidio volontario, in quanto l'evento morte era stato da tutti previsto e voluto, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale (cfr. Cass. sez. I, 12.4.80 n. 4805; più di recente, Cass. sez. I, 20.11.02 n. 4599; idem 20.11.98 n. 13544; idem 23.10.97 n. 2587; idem 12.11.97 n. 6385; idem 8.11.95 n. 832); tale conclusione appare del tutto incompatibile con la prospettazione avanzata da alcune difese che hanno richiesto l'applicazione ai rispettivi assistiti della disciplina prevista dall'art. 116 c.p.: non è certamente questa la sede per una approfondita discussione in merito agli elementi distintivi caratteristici delle due fattispecie: certo è che trattasi di ipotesi incompatibili, risultando nell'un caso l'evento voluto - come si è detto quantomeno sotto il profilo dell'accettazione del rischio del suo verificarsi - e nell'altro l'evento non voluto dall'autore, il quale si è solo rappresentato come possibile il suo verificarsi (cfr. Cass. sez. I, 22.5.92 cit.; idem 11.6.92 n. 6906: "...in tema di omicidio consumato o tentato il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica del reato lesivo della vita o dell'integrità fisica della vittima risponderà dell'evento diverso e più grave verificatosi a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. se è provata la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile

conseguenza dell'azione concordata dal correo...oppure non ne risponderà se detta rappresentazione sarà ritenuta insussistente..."; più di recente, idem 25.6.99 n. 10795; idem 10.1.06 n. 8837). " (sent. pp. 22-26).

Orbene, tale motivazione, esente da errori di fatto e di diritto e conforme alla giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. sez. I, 10 gennaio 2006 n. 8837 m. 233580 cit.), è pienamente condivisa da questa Corte che ad essa si riporta adottandola *in toto*.

E' provata quindi, - sulla base degli elementi indicati e di una valutazione unitaria del contesto in cui gli stessi devono essere collocati - la piena conoscenza in capo a tutti i partecipanti della progettata aggressione della presenza della pistola e dei rischi che ne derivavano e, quindi, l'inesistenza della fattispecie prevista dall'art. 116 c.p. per cui la doglianza va rigettata.

Con l'ottavo motivo il difensore ha chiesto l'applicazione degli artt. 88 o 89 c.p. in considerazione di una presunta infermità di mente riscontrata dal suo consulente nel suo assistito.

In primo grado il difensore di Luciano CALISTI ha depositato una c.t. di parte relativa alla capacità di intendere e di volere dell'imputato redatta dalla dott.ssa Ilaria Bona che ha concluso per la totale (!) incapacità di intendere e soprattutto di volere dell'imputato (cfr. relaz. depos. ud. 27.3.06 ed integrazione depositata all'udienza del 10.7.06), in quanto sarebbe affetto da *"disturbo di personalità borderline con tratti antisociali, e notevole componente ansiosa con tono dell'umore instabile e bizzarrie di pensiero, che potrebbero volgere verso momentanei distacchi dalla realtà a contenuto persecutorio"*; ancora, il c.t. della difesa precisa come *"...il CALISTI presenti un vero e proprio disturbo mentale, vale a dire una infermità ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. inquadrabile nosograficamente e diagnosticabile che ha avuto una sua epoca d'insorgenza in adolescenza ed ha presentato in diversi momenti fasi di scompenso."*

Sul punto giustamente il G.u.p. ha ritenuto che:



"Tanto premesso, va rilevato come in primo luogo le affermazioni contenute nella relazione di consulenza appaiano *ictu oculi* immotivate: il c.t. si limita infatti a formulare un parere ed a svolgere una interessante dissertazione sulla sindrome *borderline*, senza però chiarire al Giudice quali siano gli elementi di fatto emersi dall'esame diretto ovvero dai *tests* effettuati sui quali le sue conclusioni si fondano; la dott.ssa Bona afferma apoditticamente che il CALISTI presenta una sintomatologia di base connotata da "ansia libera, sintomi disfunzionali multipli, impulsività, sospettosità e diffidenza..."; qualifica il soggetto come ipersensibile, tendente all'isolamento ed evidenzia che lo stesso ha riferito "promiscuità sessuale, abuso di sostanza alcoliche e stupefacenti"; non indica da quali elementi ha tratto le sue conclusioni, vale a dire in che cosa la sintomatologia riportata si sia manifestata; riferisce di aver osservato "alterazioni del funzionamento affettivo-relazionale (rabbia, timore dell'abbandono, incapacità ad affrontare gli stress, instabilità nei rapporti interpersonali), disturbi dell'identità (incapacità di reggere, organizzare ed elaborare la solitudine e di stare con se stessi), alterazioni critiche del sentimento di realtà (perdita dei confini tra mondo esterno e mondo interno); ricorso all'utilizzazione dei meccanismi primari di difesa (scissione, identificazione proiettiva, negazione, idealizzazione)"; la descrizione sopra riportata non è corredata da alcun elemento concreto e specifico che consenta di condividere le conclusioni raggiunte. Peraltro, si permette il Giudice di osservare che le conclusioni raggiunte dal c.t. sono state smentite da quanto emerso nel corso delle indagini e dalle stesse produzioni di altri difensori. La condotta anteatta del Calisti Luciano si caratterizza per la sua assoluta normalità, senza che sia mai emerso un precedente - non solo giudiziario, ma neanche semplicemente "storico" - che possa essere considerato manifestazione della sindrome da disturbo di personalità *borderline* da cui l'imputato sarebbe affetto; il Calisti ha sempre lavorato, si è inserito nell'ambiente lavorativo ottenendo riconoscimenti persino dal suo datore di lavoro (cfr. trasc. interr. 10.1.06 fol. 237 fasc. riunito), come da lui stesso riferito; addirittura, egli costituisce un punto di riferimento per tutti i componenti della famiglia ed in particolare per il nipote Gianluca, che avrebbe in lui identificato la figura paterna, che gli è mancata in giovane età. Non sono emersi problemi di inserimento scolastico, lavorativo o sociale di alcun genere, né sono stati documentati precedenti episodi di violenza e nulla che possa essere ricondotto a "alterazioni del funzionamento affettivo-relazionale...disturbi dell'identità ...alterazioni critiche del sentimento di realtà " ovvero a "brevi esperienze psicotiche" che secondo il c.t. possono caratterizzare il disturbo di personalità *borderline*. Ancora, dalle stesse notizie anamnestiche fornite in sede di colloquio emerge una situazione di assoluta normalità: il CALISTI ha riferito di aver effettuato il servizio militare senza problemi, periodo durante il quale ha conseguito le patenti di guida D ed E; riferisce altresì di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore, senza che siano state documentate particolari difficoltà. Per quanto riguarda poi il consumo di sostanze stupefacenti, appare significativo rilevare come, stando alle dichiarazioni rese dal diretto interessato sul punto, tale consumo abbia subito un certo cambiamento: da quanto riportato nel diario clinico del carcere - riprodotto dal c.t. nella sua relazione - emerge chiaramente come da un iniziale consumo definito sporadico - con frequenza "una volta ogni due settimane", si sia poi passati ad un dichiarato stato di tossicodipendenza con consumo addirittura di mezzo grammo al giorno, cui si sono poi aggiunte - sempre stando al diario clinico riportato dal c.t. - "allucinazioni



uditive" che lo stesso sanitario del carcere definisce "non credibili". Ritiene il Giudice che tali dichiarazioni siano assolutamente inattendibili e frutto di una evidente strategia difensiva, volta a ridimensionare le personali responsabilità dell'imputato.

Le osservazioni sopra svolte non vengono modificate in modo sostanziale dalla integrazione di c.t. depositata all'udienza del 10 luglio; è ben vero che risulta allegata la relazione di esame psicologico eseguito dal dott. Luigi Abate così come risultano prodotti i *tests* effettuati; non ritiene tuttavia il Giudice che tali elementi possano smentire le considerazioni sopra svolte, e che conseguentemente le affermazioni del c.t. della Difesa a proposito della imputabilità del CALISTI non possano essere condivise." (sent. p. 33).

La motivazione è precisa, dettagliata, conforme al diritto e alla scienza per cui questa Corte la condivide pienamente e ad essa si riporta confermandola ed adottandola totalmente.

A questo va aggiunto quanto sostenuto da questa Corte per non effettuare la rinnovazione parziale del dibattimento chiesta da Gianluca CALISTI per disporre una perizia psichiatrica (v. retro pp. 8-14) per rigettare il motivo in questione.

Devono, invece, essere accolti il V motivo della difesa Gianluca CALISTI e il IV motivo della difesa Luciano CALISTI secondo cui il reato di detenzione illegittima di arma di cui al capo B deve essere assorbito da quello di porto d'armi abusivo di cui al capo C.

E' pacifico che l'arma usata per il delitto (mai più ritrovata) era detenuta in modo illecito dal DI PLACIDO e che costui l'ha portata con sé dopo la richiesta di intervento da parte dei CALISTI.

Ne deriva che la detenzione dell'arma da parte di costoro è iniziata dal momento in cui il DI PLACIDO ha portato a bordo dell'auto dei CALISTI l'arma in questione ed è noto che : *"In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta."* (Cass. sez. I, 11 giugno 1996 n. 7759



m. 205532) per cui il reato di cui al capo B loro ascritto deve essere assorbito da quello di cui al capo C con conseguente assoluzione e riduzione della pena.

Va accolto, altresì, il XII motivo dell'impugnazione della difesa di Luciano CALISTI nella parte relativa alla riduzione della pena per il reato di omicidio al minimo edittale in considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. per cui all'imputato va comminata la pena di anni ventuno di reclusione anziché ventitré.

Con il primo motivo la difesa del DI PLACIDO lamenta la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. nei confronti del suo assistito sostenendo l'imprevedibilità dell'evento mortale posto in essere dal solo Gianluca CALISTI.

La questione della mancata applicazione dell'art. 116 c.p. è stata già avanzata da Luciano CALISTI e risolta negativamente come già prospettato in precedenza alla cui motivazione questa Corte si riporta senza dover ripetere nuovamente quanto già espresso.

Per quanto riguarda il DI PLACIDO, sul punto, il G.u.p. ha precisato che:

"Ma anche a voler aderire alla prospettazione difensiva, la condotta asseritamente posta in essere dal Di Placido sparando in aria non intacca minimamente l'atteggiamento della volontà che ha caratterizzato la fase precedente e successiva dell'azione e segnatamente la organizzazione logistica della spedizione punitiva e la fase finale dell'aggressione culminata con l'omicidio del Silvestri; infatti, a fronte della accettazione del rischio omicidiario, la condotta posta in essere da ogni singolo correo ben può essere condizionata dalle circostanze di fatto che in concreto si verificano soprattutto in un caso come quello di specie, che vede molti soggetti (aggressori ed aggrediti) coinvolti e diverse fasi della lite: la circostanza che a fronte di un peggioramento della situazione per gli aggressori il Di Placido abbia ritenuto sufficiente esplodere colpi a scopo intimidatorio non è incompatibile con l'accettazione del rischio che a fronte di circostanze diverse - maggiormente sfavorevoli - si potesse agire in modo diverso ed eventualmente più gravemente offensivo dei beni giuridici protetti, come poi puntualmente è avvenuto" (sent. p. 27).

Non si può non convenire su quanto ha affermato il primo giudice sul punto per cui questa Corte aderisce a tale motivazione facendola propria e rigettando, pertanto, la doglianza.



A seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo B la pena già comminata per Gianluca CALISTI deve essere ridotta di mesi otto e quella per Luciano CALISTI di un anno e mesi otto di reclusione anche in considerazione della diminuzione della pena per il reato di omicidio.

Va accolta parzialmente, altresì la doglianza della parte civile di un aumento della somma a titolo di provvisionale.

In effetti quella liquidata dal primo giudice è alquanto contenuta per cui, ritenuto il grave danno morale e materiale subito dalla moglie e dai figli questa Corte aumenta la provvisionale già concessa ad euro 240.000 facendo rilevare che detta somma non è definitiva ma va imputata in quella che sarà definitivamente liquidata dal giudice civile.

La sentenza impugnata va, per il resto, confermata *in toto* con la conseguente condanna dell'imputato DI PLACIDO al pagamento delle spese di questo giudizio.

Tenuto conto della complessità della motivazione viene fissato il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta con conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare.

P. Q. M.

La Corte di Assise di appello, visti gli artt. 605 e 592 C.p.p., in parziale riforma della sentenza pronunciata il 2 ottobre 2006 dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma nei confronti di Luciano CALISTI, di Gianluca CALISTI e Massimo DI PLACIDO, appellanti, assolve Luciano CALISTI e Gianluca CALISTI dal reato di cui al capo B della rubrica e riduce la pena per Gianluca CALISTI ad anni diciassette e mesi quattro di reclusione e per Luciano CALISTI ad anni sedici e mesi otto di reclusione.

Aumenta la provvisionale immediatamente esecutiva già concessa a favore delle parti civili ad euro 240.000,00 complessivi.

Condanna il DI PLACIDO al pagamento delle ulteriori spese processuali del presente grado.




Condanna tutti gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di costituzione e giudizio del presente grado che liquida in complessivi euro tremilacinquecento/00 per ciascuna parte civile, comprensivi di onorari e spese, a favore dell'erario ed esclusa IVA e CPA.

Conferma nel resto.

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione con conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare.

Roma, 17 luglio 2007

IL PRESIDENTE est.
(dr. Antonio Cappiello)



Depositato in Cancelleria
Roma, il 27 SET. 2007



IL CANCELLIERE CT

Luana Cappelletti
